

RESIDENZA SOCIO – SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N. 2 del 02 gennaio 2016

Oggetto :Svolgimento servizio di trasporto per utenti Centro Diurno e residenti RSA – Affidamento ad Associazione Auser Soccorso Argento di Seravezza Periodo 01.01.2016 – 29.02.2016 - Approvazione schema di convenzione (CIG XB817B29FF)

IL DIRETTORE

Premesso

- che il servizio di trasporto per gli utenti del Centro Diurno (propria abitazione/CD e viceversa) e residenti RSA che necessitano di sottoporsi a visite mediche, esami clinici e diagnostici o terapie prescritte dal medico curante , è svolto, da diversi anni, con diligenza e correttezza , dalla Associazione Auser – Soccorso Argento di Seravezza;
- che l’Azienda si è altresì sempre avvalsa della suddetta Associazione anche per il trasporto degli utenti partecipanti a gite o uscite programmate organizzate dalla Struttura;

Interpellata

la suddetta Associazione la quale si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio in oggetto anche per l’anno 2016, alle condizioni di cui alla bozza di convenzione allegata al presente atto sub “A” a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

tuttavia di dover affidare il servizio in oggetto per periodi non superiori a mesi due, considerato che l’elevata variabilità del numero di utenti ammessi a frequentare il Centro Diurno dai servizi sociali competenti consiglia una rivalutazione periodica della prosecuzione del servizio stesso e, conseguentemente, dell’affidamento del servizio di trasporto;

Visto

il Regolamento aziendale per la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia , approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.12 del 14.04.2013;

Rilevato

- che all’art.4 del suddetto Regolamento si stabilisce che il Direttore è responsabile del procedimento per ogni acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

- che, inoltre, nell'allegato "A" all'oggetto "Voci economiche di servizi e forniture affidabili a cottimo ai sensi dell'art. 125, comma 10, del codice" del suddetto Regolamento è contemplato il servizio in oggetto;
- che, infine, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 "...Per servizi e forniture inferiori a 40 mila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

Ritenuto

pertanto opportuno e vantaggioso per l'Azienda affidare direttamente all'Associazione Auser il suddetto servizio di trasporto;

Rilevato

che sono stati sottoscritti dal rappresentante legale della suddetta Associazione Auser – Soccorso Argento di Seravezza il modello di autocertificazione contenente le dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la comunicazione del conto corrente dedicato oltre la dichiarazione di non sussistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e da ulteriori norme di legge;

Preso atto

che, ai sensi dell'art.4, comma 14-bis, del D.L. n.70/2011 convertito in L. n.106/2011, per importi inferiori a 20.000 Euro si prescinde dall'acquisizione del DURC e si procede mediante acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/ 2000 soggetta ai controlli di cui all'art. 71 del medesimo decreto;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento diretto all' Associazione Auser Soccorso Argento di Seravezza del servizio di trasporto degli utenti del Centro Diurno e residenti della RSA, per il periodo 02.01.2016 – 29.02.2016 , alle condizioni di cui allo schema di convenzione che si allega sub "A" al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale ;
2. di dare atto che l'onere sarà registrato in contabilità generale al momento dell'effettiva fornitura sul conto C5005020 del bilancio di esercizio 2016;
3. di dare atto che la spesa conseguente alla stipula della suddetta convenzione, ammontante a presunti €. 2.200,00, trova copertura nel bilancio previsionale economico 2016 , conto C5005020, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2015;
4. di provvedere al pagamento dietro presentazione di regolari fatture;
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge .

Seravezza, li 2 gennaio 2016



Allegato "A"

CONVENZIONE

**PER SERVIZIO TRASPORTO UTENTI CENTRO DIURNO E RESIDENTI RSA
"PIO ISTITUTO CAMPANA"
Periodo 01.01.2016 – 29.02.2016**

L'anno **duemilasedici** e questo giorno del mese di in Seravezza (Lu) presso la sede della Residenza Socio – Sanitaria "Pio Istituto Campana" A.P.S.P., sita in Via F. Donati n.100/116, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 2702 del Codice Civile,

TRA

la **RESIDENZA SOCIO – SANITARIA "PIO ISTITUTO CAMPANA" Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**, con sede in Seravezza (Lu) via F. Donati n.100/116 – P.IVA 01346420464, rappresentata dal Direttore dott.ssa **Eugenia Stefanini** nata a Savona l' 8.02.59, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda, (di seguito denominata "**Azienda**" o "**Pio Istituto Campana**")

E

L'ASSOCIAZIONE AUSER SOLIDARIETA' SOCCORSO ARGENTO con sede in Seravezza loc. Pozzi P.zza F.lli Cervi n.55 C.F. 94004230465 e mail info@auserseravezza.it pec.....rappresentata dal Presidente pro tempore sig. **Davide Cardelli** nato a Pietrasanta il 02.03.1983, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione, iscritta al Registro Regionale del Volontariato con il n. 29 del 26.05.1999, (di seguito denominata "**Associazione**")

PREMESSO

- che la L. n.266/1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale , civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;

- che la Regione Toscana con L. n.28/1993 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale ;
- che la L. n.266/1991 e la L.R.T. n. 28/1993 , rispettivamente agli artt. 7 e 10 , prevedono la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali/provinciali del volontariato, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti ed in osservanza delle condizioni previste negli articoli stessi;
- che l'Azienda gestisce un Centro Diurno per anziani non autosufficienti ed adulti inabili nei locali di proprietà della stessa siti in Seravezza, Via F. Donati n. 110 ;
- che gli utenti di tale Centro Diurno provengono da tutti i Comuni dell'Azienda UsI n. 12 di Viareggio;
- che, pertanto, l'Azienda intende organizzare il servizio di trasporto dei suddetti utenti, non potendo lo stesso essere svolto dalle singole famiglie;
- che tale servizio consiste nel prelevare la mattina gli utenti presso il proprio domicilio, condurli al Centro Diurno e riaccompagnarli poi nel pomeriggio, presso la propria abitazione;
- che l'Azienda intende inoltre organizzare il servizio di trasporto per i residenti della RSA che necessitano di sottoporsi a visite mediche, esami clinici e diagnostici o terapie prescritte dal medico curante oltre che per coloro che desiderano partecipare a gite o uscite programmate organizzate dalla Struttura;
- che l'Associazione, essendo proprietaria di un automezzo idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.9 passeggeri (autista incluso) ed attrezzato , con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n.3 sedie a rotelle , si è dichiarata disponibile a svolgere per n. 2 mesi il suddetto servizio di trasporto alle condizioni di seguito elencate;
- che l'associazione è inoltre proprietaria di un automezzo..... , anch'esso idoneo ed attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili, utilizzabile per lo svolgimento del suddetto servizio a favore di persone che risiedono in zone difficilmente accessibili con il sopracitato
- che il Direttore del Pio Istituto Campana intende pertanto affidare il servizio di trasporto in oggetto alla Associazione AUSER Solidarietà Soccorso Argento di Seravezza, da effettuarsi con il sopracitato automezzo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO

1. Il Pio Istituto Campana affida all'Associazione AUSER Solidarietà Soccorso Argento di Seravezza, il servizio di trasporto utenti del Centro Diurno annesso alla R.S.A. e residenti di quest'ultima , da effettuarsi con l'automezzo targato..... o con l'automezzotargato..... , entrambi di proprietà della Associazione stessa.

2. L'Associazione dà atto che i suddetti veicoli sono idonei , per caratteristiche tecniche , al trasporto di persone diversamente abili o comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche o psichiche.

Art.2 – MODALITA' SVOLGIMENTO SERVIZIO PER UTENTI CENTRO DIURNO

1. Il servizio trasporto utenti Centro Diurno , di norma, verrà espletato tutti i giorni lavorativi, mentre il servizio di trasporto dei residenti verrà espletato secondo le necessità di questi ultimi.
2. L'Azienda fornirà l'elenco dei beneficiari indicando il nome ed il cognome, l'abitazione, la destinazione e gli orari da rispettare per ciascuno di essi.
3. L'elenco suddetto sarà predisposto dal Direttore del Pio Istituto Campana il quale ne curerà il continuo aggiornamento e verso di lui l' Associazione dovrà rivolgersi per farsi autorizzare ogni variazione concernente gli elementi dell'elenco medesimo.
4. Nel caso di interruzione del servizio, dovuta a qualsiasi causa, l' Associazione è tenuta a darne immediata comunicazione al Direttore nonché, ove possibile, alle famiglie del trasportato ed al personale del luogo di destinazione.
5. Il trasporto in oggetto dovrà svolgersi, la mattina, nell'arco orario 7,30 – 9,30 ed il pomeriggio, nell'arco orario 17,30 – 19,30 (partenza dalla Struttura alle h. 17.30).
6. L'Associazione deve individuare il coordinatore responsabile dei servizi destinati al Pio Istituto Campana a cui far riferimento in caso di necessità (il nominativo deve essere comunicato all'avvio del servizio).
7. La dotazione organica sull' automezzo, ai fini dello svolgimento del servizio, dovrà essere di due unità: accompagnatore ed autista.
8. L' Associazione assicura, di norma, la continuità del personale al fine di favorire rapporti relazionali psicologicamente soddisfacenti da parte dell'utenza.
9. L'Associazione si obbliga, nell'utilizzo degli autoveicoli, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo.
10. Il conducente dovrà essere fisicamente valido nonché essere abilitato alla guida del mezzo in dotazione; deve avere 21 anni compiuti e la patente da almeno un anno.
11. L'accompagnatore dovrà essere maggiorenne ed in possesso di integrità psico-fisica.
12. Sia il conducente che l'accompagnatore dovranno mantenere in servizio un comportamento irreprensibile e decoroso.
13. L'Azienda potrà richiedere la sostituzione di personale che non dovesse rispondere ai requisiti richiesti o avesse assunto comportamenti inaccettabili verso l'utenza.

14. Al conducente dell'autoveicolo, all'accompagnatore ed ai passeggeri, è fatto espresso divieto di gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento e pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

15. E' incombenza dell'Associazione richiedere alle autorità competenti l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo.

16. Il conducente e l'accompagnatore cureranno con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante il percorso, la salita e la discesa degli stessi e provvederanno affinché all'arrivo vengano affidati all'incaricato di riceverli, senza lasciarli in alcun caso incustoditi.

17. Ai fini di cui sopra, l'accompagnatore, durante lo svolgimento del servizio, dovrà stazionare in uno dei sedili liberi situati nella parte posteriore dell'automezzo destinata agli utenti; inoltre, prima della manovra di uscita dell'automezzo dal cancello della Struttura, l'accompagnatore dovrà provvedere a segnalare agli automezzi circolanti in via XXIV Maggio, ai fini del rallentamento della velocità di questi ultimi, il sopraggiungere dell'autoveicolo destinato al trasporto in oggetto.

18. Nel caso di utilizzo di personale alle dipendenze dell'Associazione contraente, alla stessa fanno carico i relativi oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in base alle norme vigenti in materia e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria.

Art.3 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse derivassero all'azienda o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione.

2. L'Associazione è tenuta a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possono derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando l'azienda da ogni responsabilità al riguardo.

3. L'Associazione solleva l'Azienda da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, per trascuratezza o per colpa; a tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a €. 2.500.000,00 per ogni sinistro.

4. L'Associazione è pure responsabile dell'operato e del contegno dei volontari e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare all'Azienda o a terzi.

5. L'Associazione garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, siano essi autisti o accompagnatori, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art.4 della L. n.266/1991.

6. L'Associazione risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese.

7. L'Associazione è responsabile della sorveglianza ed assistenza agli anziani durante il trasporto degli stessi; inoltre è responsabile di eventuali danni subiti dagli anziani:

- nel tragitto casa /Centro Diurno, dal momento della consegna dell'utente agli addetti al servizio trasporto, da parte dei familiari di quest'ultimo e sino al momento della consegna dell'utente al personale del Centro Diurno addetto all'assistenza;
- nel tragitto Centro Diurno/casa, dal momento della consegna dell'utente agli addetti al servizio trasporto, da parte del personale del Centro Diurno addetto all'assistenza e sino al momento della consegna dell'utente ai familiari dello stesso.

Art. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il servizio oggetto della presente convenzione comporta l'espletamento da parte dell'Associazione dei seguenti compiti:

- garantire il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, oltre che delle sue convinzioni religiose;
- garantire la continuità e correttezza delle prestazioni richieste secondo le modalità concordate e provvedendo ad informare tempestivamente l'Azienda in merito ad ogni variazione e notizia utile sulla corretta gestione del servizio;
- far pervenire mensilmente all'Azienda un prospetto riassuntivo del servizio comprendente il numero di servizi effettuati e, per ciascuno di essi, il numero degli utenti trasportati;
- attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. nel trattamento dei dati personali che dovranno essere utilizzati con la massima riservatezza e ad esclusivo uso delle finalità di gestione del servizio; a tal fine l'Associazione dovrà indicare il responsabile della privacy;
- ad osservare le disposizioni del D.lgs. n.81/2008 in merito alla sicurezza del personale volontario impiegato nei servizi individuando il proprio responsabile per la sicurezza;
- non accettare altri compensi al di fuori di quelli dell'opera prestata;
- a partecipare alle riunioni di verifica dell'andamento del servizio convocate periodicamente dall'Azienda.

Art. 5 – RIMBORSO SPESE

1. Per i trasporti oggetto della presente convenzione il Pio Istituto Campana verserà all' Associazione a titolo di rimborso spese per gli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi in regime convenzionale, la somma calcolata forfettariamente di:

- €. 40,00 giornaliera per lo svolgimento del servizio di trasporto degli utenti del Centro Diurno;
- €. 20,00 per lo svolgimento del servizio di trasporto a favore dei residenti della RSA in occasione di uscite organizzate dalla Struttura nell'ambito dei programmi di animazione e socializzazione di quest'ultima;
- €. 10,00 per lo svolgimento del servizio di trasporto non a carico del SSN a favore dei residenti della RSA che necessitano di sottoporsi a visite mediche, esami clinici e diagnostici o terapie prescritte dal medico curante.

2. Gli importi di cui sopra tengono conto dei seguenti costi:

- costi per l'assicurazione degli automezzi dell'Associazione utilizzati per il servizio di trasporto;
- costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari adibiti al servizio di trasporto nell'ambito della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio, nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, ecc.);
- i costi di carburante ed ammortamento degli automezzi;
- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi utilizzati per il servizio di trasporto;
- le spese relative all'organizzazione e amministrazione del servizio.

3. La liquidazione delle competenze spettanti all' Associazione sarà effettuata dal Pio Istituto Campana al ricevimento di regolare nota dei servizi effettuati ogni mese, secondo le norme vigenti in materia.

4. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare nota spese da parte della Associazione..

5. La nota spese dovrà essere intestata alla Residenza Socio Sanitaria "Pio Istituto Campana" A.P.S.P. di Seravezza – Via F.Donati n.100/116 55047 Seravezza (Lu) C.F. 82001750460 P.I. 01346420464.

6. Ai sensi della legge 133 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" al pagamento di quanto previsto dal presente contratto è il seguente:intestato a

7. L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

8. L' Associazione si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nella presente convenzione nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

9. Prima di procedere ai pagamenti l'Azienda dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla regolarità contributiva dell' Associazione, prevista dalla vigente normativa per contratti di forniture e servizi fino ad €. 20.000.

Art. 6 – DURATA

1. La presente convenzione decorre dal **2 gennaio 2016 e termina il 29 febbraio 2016.**

2. La presente convenzione cessa di diritto il 29 febbraio 2016 senza obbligo di preavviso e non è tacitamente rinnovabile.

Art.7 – COLLEGIO ARBITRALE

1. Il giudizio in eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da n. 3 membri: un rappresentante del Pio Istituto Campana, uno dell'Associazione ed un membro con funzioni di presidente scelto di comune accordo.

Art. 8 - RECESSO

1. Il Pio Istituto Campana si riserva di revocare in qualsiasi momento all' Associazione contraente l'incarico di cui al presente atto per gravi e reiterati inadempimenti, con preavviso di 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A/R.

2. E' comunque facoltà dell'azienda , richiamato per analogia l'art. 1456 C.C., risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- grave inadempimento dell'associazione, atto a compromettere il risultato del servizio;
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- cessione del servizio a terzi , anche temporaneamente, senza autorizzazione dell'azienda .

Art. 9 - DISCIPLINA

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle leggi generali e speciali in materia.

2. L'Associazione, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che gli autisti degli automezzi di cui sopra sono in possesso di idonea autorizzazione di guida, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa e di essere coperta da polizza assicurativa, conforme a quanto previsto dal precedente art.3, che si allega sub "a".

Art. 10 – ESENZIONE IVA

1. L'Associazione dichiara che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono esenti da IVA ai sensi del DPR n. 633 del 26.10.1972 e successive modificazioni.

Art.11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nella presente convenzione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia.

Art.12 – INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI DELL'AZIENDA

1. L'Associazione, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della medesima Associazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art.13 – NORME DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione si obbliga, nell'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento adottato dall'Azienda in adempimento a quanto previsto da quest'ultimo.

2. Ai fini di cui sopra l'Associazione dichiara di aver ricevuto dall'Azienda copia del "Codice di Comportamento" adottato dall'Azienda e di portare a conoscenza dello stesso tutti gli operatori che presteranno la propria opera a favore degli ospiti del Pio Istituto Campana.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

1. Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131 del 26.04.1986.
2. Si dà atto che a carico dell' Associazione firmataria non sussiste alcuna delle circostanze ostative di cui all'art. 2 L. 23/12/82 n. 936.

Art. 15 – VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI E STIMA COSTI SICUREZZA

1. La valutazione dei rischi interferenziali con relativa indicazione delle misure per eliminare questi ultimi è oggetto del documento allegato **sub "b"**, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e di cui l'Associazione dichiara di approvarne il contenuto; nello stesso è stata altresì effettuata la stima dei costi annuali della sicurezza, risultante quantificata in €. 200,00 oltre IVA di legge; tale somma verrà pertanto corrisposta all'Associazione contestualmente alla emissione della prima nota spese successiva alla stipula del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Associazione
AUSER – Solidarietà Soccorso Argento
Il Presidente

La Residenza Socio - Sanitaria
"Pio Istituto Campana" A.P.S.P.
Il Direttore

